

ATTI DELLA REGIONE

REGOLAMENTI REGIONALI

Regolamento regionale 16 novembre 2015, n. 7 concernente:

Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3. "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3.

Il Presidente della Giunta regionale

Su conforme deliberazione del Consiglio - assemblea legislativa regionale n. 12 della seduta n. 10 del 10 novembre 2015;

Visto il comma 3 dell'articolo 35 dello Statuto della Regione;

emana il seguente regolamento:

Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 7 bis nel regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3)

1. Dopo l'articolo 7 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:

"Art. 7 bis (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei feti e prodotti abortivi)

1. L'ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e le strutture sanitarie private accreditate predispongono opuscoli informativi sulla possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta. L'opuscolo, unitamente alla richiesta di consenso formale, è consegnato ai genitori, ai parenti o a chi per essi, al momento del ricovero presso la struttura sanitaria.

2. Per la sepoltura al cimitero non è obbligatorio indicare sull'eventuale lapide il cognome di

uno o di entrambi i genitori ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l'effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento."

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento l'ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2003 e le strutture sanitarie private accreditate disciplinano le procedure di informazione indicate al comma 1 dell'articolo 7 bis del r.r. 3/2009, come introdotto da questo regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

Ancona, 16 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1

Il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), è il seguente:

"Art. 2 (*Enti del servizio sanitario regionale*) - 1. Per enti del servizio sanitario regionale si intendono, ai fini della presente legge:

omissis

b) le Aziende indicate al comma 1-bis;"

omissis"